



## GIUDICE DI PACE DI LEGNANO

# ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

### Accertamento Tecnico Preventivo (ATP)

L'accertamento tecnico preventivo (di seguito ATP) è un procedimento cautelare che serve a determinare le cause tecniche oggettive che hanno determinato un vizio.

L'istituto viene disciplinato all'art. 696 c.p.c., che recita: "Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale".

Usualmente si fa ricorso all'ATP in tutti quei casi in cui si presenta la necessità di effettuare interventi che, con urgenza, ripristinino lo stato dei luoghi eliminando le situazioni pregiudizievoli, causate da quanto rappresentato nel ricorso, o tutte le volte in cui sia necessario indagare sulla qualità o la condizione di cose e fatti.

Si può pertanto affermare che l'ATP è uno strumento tendente a costituire una prova "prima dell'instaurazione di un giudizio" ed "in vista del giudizio", svolgendo così anche una finalità cognitiva di immediato rilievo nel giudizio di merito.

### Come si richiede un ATP?

Innanzitutto, per valutare la fondatezza della richiesta e la sussistenza o meno dei presupposti per avviarla, è **necessario avvalersi di un avvocato** ed insieme ad esso individuare un proprio perito di parte al fine di valutare la situazione dal punto di vista tecnico.

Solo nel caso in cui il perito confermi la sussistenza dei presupposti tecnici per procedere, nonché l'esistenza di danni, si potrà avanzare fondata richiesta di ATP.

L'istanza di ATP va proposta con ricorso, depositato nella cancelleria del giudice del merito secondo quanto previsto dall'art. 693 c.p.c.

Il Giudice di pace fissa apposita udienza di comparizione del ricorrente, assegnando al medesimo un congruo termine per la notificazione del ricorso alla controparte.

Se il ricorso viene accolto il Giudice di Pace, con ordinanza non impugnabile, nomina un consulente tecnico d'ufficio (CTU) e stabilisce la data e l'ora in cui il consulente e le parti devono comparire davanti al Giudice.

Il procedimento di ATP si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui seguirà la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice. Non potrà essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, attesa la mancanza dei presupposti per detta statuizione ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.

*(disciplinato all'art. 696 c.p.c.)*